



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale

Presidente

Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio

Membro designato dalla Banca d'Italia

Avv. Alessandro Leproux

Membro designato dalla Banca d'Italia  
[Estensore]

Prof. avv. Gustavo Olivieri

Membro designato dal Conciliatore  
Bancario e Finanziario

Prof. Avv. Claudio Colombo

Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 27/09/2012, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Con ricorso pervenuto il giorno 20/01/12, la società ricorrente, assistita dal legale di fiducia, premesso di aver convenuto in data 01/10/10 tramite un *broker* assicurativo il rilascio di una fideiussione da parte dell'odierno resistente, necessaria per l'ottenimento di forniture di energia elettrica e gas, e di aver versato il corrispettivo di € 7.750,00 allo stesso *broker*, deduce di aver inutilmente richiesto, sia al *broker*, sia all'intermediario, la restituzione di tale importo a seguito della mancata accettazione della fideiussione da parte della società beneficiaria.

La ricorrente deduce inoltre di aver denunciato i fatti alla competente Autorità Giudiziaria e chiede in questa sede la condanna dell'intermediario alla restituzione dell'importo di € 7.750,00 di cui sopra.

Con le controdeduzioni pervenute il 27/07/12, l'intermediario ha dedotto di aver inviato in data 5 e 7/01/11, sia alla odierna ricorrente, sia alla società beneficiaria, un "*telegramma di annullamento*" della polizza fideiussoria, non avendo ricevuto il



pagamento del corrispettivo secondo le modalità poste nella sua modulistica contrattuale (*i.e.*: mediante “*bonifico o assegno intestato esclusivamente*” alla stessa odierna resistente) e di non aver mai intrattenuto rapporti commerciali con il *broker* indicato dalla odierna ricorrente per il cui tramite sarebbe stata stipulata la fideiussione, chiedendo perciò il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

### **Diritto**

Si deve preliminarmente rilevare che l'intermediario, pur non avendo a suo tempo aderito al sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie cui è deputato questo Arbitro, ha provveduto a far pervenire le sue controdeduzioni, con ciò accettando il contraddittorio nella presente sede.

Quanto alla denuncia dei fatti di cui sopra alla competente Autorità Giudiziaria, la relativa circostanza non costituisce motivo di irricevibilità del ricorso ai sensi delle vigenti Disposizioni che regolano il funzionamento dell'ABF, difettando nella specie la prova che l'azione penale sia stata effettivamente avviata dal P.M. ai sensi dell'art. 405, 1° co., c.p.p..

Ciò premesso, si deve rilevare che la ricorrente ha fornito la prova documentale dell'avvenuto pagamento del corrispettivo di € 7.750,00 convenuto con il *broker* per l'emissione della fideiussione di cui si tratta, ancorchè tale pagamento risulti effettuato in favore del *broker* stesso e non della odierna resistente.

Va inoltre osservato, a fronte delle deduzioni da quest'ultima svolte circa l'assenza di suoi rapporti commerciali con il detto operatore, che la modulistica contrattuale da questi utilizzata è predisposta su carta intestata della resistente e, soprattutto, che la stessa resistente, con telegrammi 5 e 7/01/11 ha comunicato l'“*annullamento*” della polizza, con ciò confermando proprio la riferibilità a se stessa del relativo atto negoziale e dell'operato del *broker*.

Resta solo da evidenziare che la circostanza dell'avvenuto pagamento, in violazione delle diverse previsioni contenute nella modulistica contrattuale, mediante bonifico diretto al *broker*, in seguito resosi irreperibile (secondo la specifica deduzione della ricorrente rimasta incontestata), non può essere utilmente dedotta dalla resistente a fondamento della domanda di rigetto del ricorso.



Sembra infatti corretto ritenere che tale modalità di pagamento debba imputarsi ad illegittima iniziativa del *broker* stesso e non all'odierna ricorrente che, se adeguatamente informata al riguardo, non avrebbe avuto alcuna ragione di non provvedere al bonifico direttamente in favore della controparte contrattuale, odierna resistente.

Alla luce di quanto precede si deve infine rilevare che la responsabilità di cui all'art. 1228 cod. civ., per il fatto doloso o colposo degli ausiliari, non richiede, per costante insegnamento giurisprudenziale, che l'ausiliario sia stabilmente inserito, quale dipendente, nella struttura organica del debitore della prestazione, ben potendo essere a questi collegato anche da un rapporto di altra natura (v. Cass. 1698/06; id. 13066/04), come nel caso di specie.

Ai sensi del citato art. 1228 cod. civ., la resistente dovrà pertanto provvedere al rimborso in favore della ricorrente dell'importo di € 7.750,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo e al pagamento di € 300, maggiorati degli accessori di legge, per rimborso delle relative spese legali.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE